

ACCORDO QUADRO

tra

Il **Museo Nazionale Romano**, con sede in Roma, Via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, nella persona della Direttrice Dott.ssa Federica Rinaldi, domiciliata per gli effetti del presente Accordo Quadro presso la sede del Museo Nazionale Romano (d'ora in poi denominato "MNR" o "Museo")

e

L'**Istituto Centrale per il Restauro**, con sede in Roma, Via di San Michele 25, C.F. 80189810585, nella persona del Direttore Arch. Luigi Oliva, domiciliata per gli effetti del presente Accordo Quadro presso la sede dell'Istituto Centrale per il Restauro (d'ora in poi denominato "Istituto" o "ICR").

Il Museo Nazionale Romano e l'Istituto Centrale per il Restauro sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Visti

- il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (G.u. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 9-bis (professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali), 29 (conservazione), 111- 114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza del patrimonio culturale);
- l'art. 15 della L 241/190 e s.m.i. che contempla la possibilità per le PP. AA. di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.M 46 del 3 febbraio 2022 recante precisazioni circa i compiti istituzionali dell'Istituto Centrale per il Restauro;
- il DPCM n. 57 del 15/03/2024 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";
- il D.M. n. 270 del 5/09/2024 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura", e in particolare gli artt. 24, 25, 26 e 27;

tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

PREMESSO

- che sia il MNR sia l'ICR sono mossi dal comune intento di promuovere la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e di favorirne la fruizione come fonte di sviluppo culturale e sociale, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza;
- che il MNR è un ufficio dirigenziale di livello generale del Ministero della Cultura dotato di autonomia scientifica, organizzativa, economica e finanziaria; è un'istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche

sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio e formazione, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

- che ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;
- che il MNR può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- che l'ICR è organo tecnico dotato di autonomia speciale del Ministero della Cultura; afferisce alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. È specializzato nel campo della conservazione e del restauro del patrimonio culturale. È sede a Roma e Matera di una Scuola di Alta Formazione, concorso a ciclo unico di cinque anni e diploma finale equiparato alla laurea magistrale in "Conservazione e restauro dei beni culturali", classe LMR02, abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali". Espleta funzioni in materia di studio e ricerca, progettazione, sperimentazione e verifica finalizzate agli interventi di conservazione e restauro del patrimonio culturale, definendo indirizzi metodologici e tecnici per la progettazione e l'esecuzione degli interventi ai fini della loro compatibilità con le esigenze di salvaguardia dei beni culturali;
- che l'ICR è in grado di fornire l'adeguato supporto tecnico-scientifico per lo studio, la conoscenza, la ricerca, la conservazione ed il restauro finalizzato alla salvaguardia patrimonio culturale di competenza del MNR;
- che l'ICR può avviare attività didattica su Beni Culturali che presentino problematiche di particolare rilievo che siano formative per gli allievi dei corsi;
- che è interesse sia del MNR sia dell'ICR sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti e concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
- che è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e archeologico attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di conservazione e restauro comprensivi di una fruizione sostenibile;
- che l'esito delle differenti attività formative e di ricerca, conservative e diagnostiche già svolte o in corso tra i diversi settori in cui sono articolate le Parti sono tali da incoraggiare lo sviluppo della collaborazione;
- che l'interazione culturale e operativa tra il MNR e l'Istituto, i quali vantano, ognuno nei rispettivi settori, significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà portare importanti vantaggi sul piano di una più avanzata formazione degli studenti e del personale, dello sviluppo della ricerca, di una più efficace azione di conservazione del patrimonio culturale;
- che l'ICR con nota prot. 4245-P del 24.09.2025 ha manifestato al MNR la volontà di rinnovo dell'Accordo Quadro di durata triennale di prossima scadenza (ICR | 13/01/2025 | CONVENZIONI ITALIA 1 = MN-RM | 18/01/2025 | CONVENZIONI ITALIA 2) e che il MNR con nota prot. 2081-P dell'8.10.2025 ha comunicato all'ICR l'intenzione di rinnovare il suddetto Accordo Quadro per ulteriori tre anni a far data dalla data di scadenza;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo Quadro, disciplinare le condizioni e le modalità di predisposizione, presentazione e realizzazione di progetti congiunti e di futuri Accordi Attuativi dai quali esse si attendono una proficua collaborazione finalizzata alla conservazione dei beni culturali, alla migliore conservazione del patrimonio artistico del MNR e allo sviluppo dell'attività di ricerca, diagnostica e, più in generale, della pratica di laboratorio presso i laboratori scientifici

dell'Istituto e del MNR.

Tutto ciò premesso

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

Art. 2 Oggetto

2.1 Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono proseguire la collaborazione nei seguenti settori di ricerca di interesse comune:

- conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale del MNR;
- ricerca scientifica e diagnostica applicata alla conservazione del patrimonio culturale;
- attività didattica e di alta formazione;
- stage e tirocini;
- promozione e divulgazione della ricerca e degli interventi diagnostici e di conservazione e restauro;
- progettazione e realizzazione di eventi istituzionali negli ambiti della ricerca, della conservazione, della formazione, della divulgazione e diffusione delle conoscenze relative al patrimonio e alle attività culturali;
- partecipazione congiunta a iniziative propositive, progettuali e concorsuali promosse da soggetti pubblici ed enti privati, in ambito formativo e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alle tematiche della conservazione;
- progettazione congiunta per l'accesso a finanziamenti regionali, nazionali e internazionali.

2.2 Allo scopo di stabilire concordemente le modalità di svolgimento delle specifiche iniziative che verranno poste in essere nell'ambito del presente Accordo, le Parti concordano di stipulare specifici accordi operativi, con i quali di volta in volta saranno definiti di comune intesa:

- gli obiettivi prefissati;
- l'articolazione operativa delle attività;
- le modalità e i tempi di svolgimento delle attività medesime;
- gli impegni reciproci.

Tali accordi saranno redatti in ottemperanza alle norme vigenti e in ogni caso richiameranno il presente Accordo Quadro.

Per la definizione di tali accordi operativi saranno individuati per iscritto da ciascuna delle Parti i rispettivi referenti.

Per il MNR i singoli accordi operativi saranno stipulati dalla Direttrice.
Per l'ICR i singoli accordi operativi saranno stipulati dal Direttore.

Art. 3 Impegni

3.1 Impegni dell'ICR

L'Istituto, in linea con i propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente Accordo e dalla normativa vigente, dà disponibilità a progettare e/o a realizzare, in collaborazione con il MNR e con riferimento al patrimonio culturale di competenza del Museo stesso:

- analisi e studi diagnostici a fini di ricerca e/o propedeutici ad azioni di intervento;
- interventi operativi finalizzati alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione;
- progetti di ricerca, sperimentazione e verifica di carattere tecnico-scientifico, anche allo scopo di individuare nuove metodologie, pratiche e procedure;
- attività didattiche collegate ai programmi di studio della Scuola di Alta Formazione (SAF) dell'Istituto, ivi compresi cantieri didattici, stage, tirocini, tesi degli allievi laureandi dell'ICR e attività di ricerca di dottorandi dell'ICR, la cui organizzazione e realizzazione si baserà su progetti volta per volta concordati tra le Parti e redatti secondo la normativa curriculare vigente, inserendo personale tecnico del MNR quale relatore o ruolo similare;
- attività di valorizzazione, comunicazione, promozione e divulgazione degli interventi e delle ricerche.

Inoltre, l'ICR si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- consentire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi il personale tecnico-scientifico del Museo incaricato di svolgere le attività previste dagli Accordi operativi che verranno di volta in volta stipulati;
- fornire ogni aiuto possibile inerente la documentazione e garantire lo scambio di informazioni per realizzare una proficua collaborazione.
- collaborare con il MNR all'ideazione e all'implementazione di progetti di ricerca e formativi di varia natura, tra i quali: attività di studio, di ricerca e di pratica di laboratorio su materiali, manufatti e opere di competenza del MNR (da realizzarsi anche presso i laboratori di restauro dell'ICR);
- organizzare ed eseguire tirocini formativi per il personale del MNR anche e soprattutto nell'ambito della formazione obbligatoria ai sensi della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 (n. 1/2025 cd. Direttiva Zangrillo).

3.2 Impegni del MNR

Il Museo, in linea con i propri compiti istituzionali e secondo gli obiettivi e i limiti definiti nel presente

Accordo e dalla normativa vigente, si impegna a:

- mettere al servizio delle finalità previste nel presente Accordo le conoscenze e le competenze del proprio personale tecnico-scientifico;
- consentire l'accesso e ospitare all'interno dei propri spazi il personale dell'ICR e gli studenti incaricati di svolgere le attività previste dagli Accordi operativi che verranno di volta in volta stipulati;
- sostenere e agevolare l'Istituto in tutte le fasi progettuali e operative delle attività concordate, permettendone, per quel che è di sua competenza e nei limiti di legge, la fattibilità operativa;
- fornire ogni aiuto possibile inerente la documentazione e garantire lo scambio di informazioni per realizzare una proficua collaborazione;
- collaborare con l'Istituto all'ideazione e implementazione di progetti di ricerca e formativi di varia natura, tra i quali: attività di studio, di ricerca e di pratica di laboratorio su materiali, manufatti e opere di competenza del MNR (da realizzarsi anche presso i laboratori di restauro dell'ICR); tirocini formativi e di orientamento (da realizzarsi presso le sedi del MNR);
- dare adeguata valorizzazione alle opere oggetto delle attività di cui al presente Accordo.

3.3 Le Parti si impegnano, ciascuna nell'ambito delle proprie possibilità, a:

- ricercare e individuare, singolarmente o in modo congiunto, le opportunità di finanziamento proprio o di altre realtà pubbliche o private disponibili;
- promuovere iniziative culturali (quali convegni, giornate di studio, conferenze) e attività didattiche e divulgative per diffondere la conoscenza e i risultati delle attività svolte in collaborazione.

Art. 4 Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 5 Responsabili e Referenti

Ciascuna delle Parti indica i Responsabili e Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Responsabile del presente Accordo Quadro per l'Istituto è il Direttore.

Il Responsabile del presente Accordo Quadro per il MNR è la Direttrice.

Il MNR designa quali referenti per il presente Accordo Quadro la dott.ssa Chiara Giobbe (e-mail: chiara.giobbe@cultura.gov.it) e la dott.ssa Silvia Borghini (silvia.borghini@cultura.gov.it).

L'ICR designa quale referente per il presente Accordo Quadro la dott.ssa Simona Pannuzi (e-

mail: simona.pannuzi@cultura.gov.it).

Art. 6

Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni ivi contenute sarà eseguita per iscritto e inviata a mezzo PEC agli indirizzi di seguito indicati:

se al MNR: mn-rm@pec.cultura.gov.it

se all'ICR: icr@pec.cultura.gov.it

Art. 7

Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Ciascuna Parte sarà considerata responsabile e, pertanto, sopporterà il relativo onere economico, per i danni eventualmente subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, ad eccezione delle ipotesi di colpa lieve, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla stipula di idonea copertura assicurativa che ricomprenda tanto la tutela avverso le ipotesi di infortunio occorso al personale, strutturato e non strutturato, includendo gli studenti, chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo e a qualsiasi titolo, le sedi dell'altra Parte, quanto la tutela avverso gli eventi dannosi derivanti da responsabilità civile.

Le Parti concordano che quando il rispettivo personale, strutturato e non strutturato, includendo gli studenti, si reca presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale del MNR, strutturato e non strutturato nonché i soggetti ad esso equiparati, ed il personale dell'ICR sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Art. 8 Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'ICR e del MNR per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 9 Personale e collaborazioni esterne

Per il conseguimento delle proprie finalità, sia il MNR che l'ICR possono avvalersi della collaborazione del proprio personale, del personale di servizio presso la controparte, nonché di eventuale personale esterno specializzato, previa valutazione congiunta, in relazione al tipo di attività da svolgere, individuato nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 e ss.mm.

In particolare, l'Istituto, in accordo con il MNR, potrà inoltre coinvolgere nelle attività correlate agli interventi di conservazione e restauro anche gli allievi delle SAF di Roma e Matera.

Art. 10 Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 11 Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

I risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno di proprietà congiunta del MNR e dell'Istituto, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti.

Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato previo accordo tra le Parti e riportando il logo di entrambi gli Istituti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dal presente Accordo saranno presentate a firma di entrambe le Parti.

Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori. Fatti salvi i diritti morali di autori ed inventori sulla metodologia e sugli studi frutto di progetti scientifici collaborativi, che saranno riconosciuti sulla base dell'apporto di ciascuna parte, la proprietà dei risultati dei progetti scientifici collaborativi ed il loro eventuale sfruttamento commerciale saranno oggetto di specifica pattuizione.

Art. 12

Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, il MNR e l'Istituto si impegnano a consentire previa comunicazione, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dal presente accordo quadro, sempre nel rispetto dei rispettivi regolamenti interni.

Art. 13

Codice Etico

Il MNR e l'Istituto dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 14

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 15

Registrazione

Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è esente da bollo e soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 16

Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 17

Disposizioni finali e Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente Accordo di n. 9 fogli mobili, conforme alla volontà delle Parti con completa accettazione, previa conoscenza e verifica dei contenuti, viene firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e dell'art. 15, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per il Museo Nazionale Romano

La Direttrice, dott.ssa Federica Rinaldi

FIRMATO digitalmente

Per l'Istituto Centrale per il Restauro

Il Direttore, Arch. Luigi Oliva

FIRMATO digitalmente